

Osservatorio sulle fonti

LA RACCOLTA DEI PRECEDENTI PARLAMENTARI TRA ARCHIVISTICA, CODICISTICA E ERMENEUTICA*

di *Giuseppe Filippetta*

SOMMARIO: 1. Il precedente parlamentare tra spettralità e codicistica. - 2. Ermeneutica del precedente e cultura del parlamentarismo. - 3. Parlamentarismo del *just in time* e iperaccelerazione del tempo all'epoca del capitalismo finanziario globale.

1. Il precedente parlamentare tra spettralità e codicistica

Secondo quanto previsto dal regolamento dell'amministrazione del Senato, l'ufficio del regolamento del servizio dell'Assemblea cura la raccolta e la classificazione della giurisprudenza e della prassi parlamentare. Sempre secondo tale regolamento, l'ufficio centrale del servizio delle Commissioni permanenti e speciali, in collegamento con gli uffici di segreteria delle medesime Commissioni, cura la raccolta, la classificazione e l'aggiornamento della giurisprudenza e della prassi parlamentare relative ai lavori delle commissioni. Ancora il regolamento dell'amministrazione prevede che l'ufficio del regolamento del servizio dell'Assemblea e l'ufficio centrale del servizio delle Commissioni siano in rapporto tra loro ai fini della raccolta e della classificazione della giurisprudenza e della prassi.

L'attività di raccolta dei precedenti svolta dall'ufficio del regolamento del servizio dell'Assemblea ha un diretto collegamento, per così dire di prossimità, con il punto nevralgico intorno al quale si svolge il processo di formazione dei precedenti, vale a dire il Presidente dell'Assemblea. Lettere, circolari, risposte a quesiti del Presidente dell'Assemblea sono parte decisiva di quel processo e, inoltre, all'interno di quel processo si colloca l'attività di organi collegiali presieduti dal Presidente: Assemblea, Giunta per il regolamento, Conferenza dei Capigruppo, Consiglio di presidenza.

La raccolta dei precedenti ha luogo inevitabilmente secondo modalità più accentrate nel servizio dell'Assemblea, rispetto a quanto non accada nel servizio delle Commissioni. In quest'ultimo il policentrismo decisionale influisce inevitabilmente sulle modalità di raccolta dei precedenti, che sono messi a memoria innanzi tutto dai funzionari preposti alla segreteria di ciascuna Commissione. Ciascun funzionario di Commissione provvede, come parte del proprio lavoro ordinario, alla messa a memoria delle decisioni e dei passaggi procedurali più rilevanti, attraverso la raccolta ragionata di passi del resoconto, di lettere del Presidente di Commissione, di lettere del Presidente del Senato.

* Testo dell'intervento svolto presso seminario sul tema *I "precedenti" nel diritto parlamentare italiano*, organizzato dal Centro di studi sul Parlamento della Luiss Guido Carli e svoltosi il 5 marzo 2012.

Osservatorio sulle fonti

Questa memoria di Commissione non rimane però isolata: l'attività di impulso e di coordinamento dell'ufficio centrale del servizio delle Commissioni e la naturale collaborazione informativa tra i funzionari delle diverse Commissioni fanno sì che le memorie di Commissione vengano a sommarsi in una memoria di servizio. Le due memorie, quella del servizio dell'Assemblea e quella del servizio delle Commissioni, che a sua volta è costituita da una pluralità di memorie di Commissione, sono collegate dal quotidiano flusso informativo tra i due servizi e, più in alto e più in generale, dal ruolo del Presidente di Assemblea, anche se sarebbe una erronea semplificazione immaginare la memoria delle Commissioni come un semplice riflesso di quella di Assemblea.

Impiego il termine memoria, e non quello di archivio, e lo faccio per rimarcare un punto, a mio avviso, fondamentale, e per confrontarmi con quella concezione storico-casistica, e archivistica, del precedente, che configura quest'ultimo come un comando procedurale archiviato e il ricorso ad esso da parte dell'interprete come l'operazione della sussunzione del caso da disciplinare all'interno di una serie conforme di comandi precedenti.

Questa dimensione dell'inanellamento all'indietro di tipo cronologico-verticale, o se vogliamo meccanico-archivistico, di evidente matrice imperativistica, è riduttiva e semplificatrice perché di fatto riduce il precedente ad una regola scritta sulla carta non del regolamento, ma dell'archivio. Sono così svalutati per di più i momenti, eminentemente interpretativi, della individuazione e definizione della fattispecie da disciplinare e della sua comparazione (sulla base di un ragionamento fatto di somiglianze, differenze, *rationes*) con fattispecie analoghe sulla base delle caratteristiche della concreta situazione politica sottostante e dei principi e degli istituti del diritto parlamentare.

Per le peculiarità politiche sottostanti, nel diritto parlamentare il singolo caso concreto, all'inizio, in partenza, è spesso un caso singolare e la comprensione della nuova situazione da disciplinare avviene attraverso la selezione all'interno di essa di taluni elementi giuridicamente significativi e, così pure, l'individuazione del caso precedente comparabile esige un'analogia selezione. Per le situazioni politico-parlamentari è poi particolarmente vero che ogni somiglianza implica delle differenze ed esige un'attività interpretativa di precomprensione volta a ponderare la prima e le seconde. Già queste selezioni iniziali, di precomprensione, sono assolutamente non riconducibili al meccanicismo sillogistico della sussunzione all'indietro in una catena cronologica di comandi.

Sulla base di queste considerazioni è possibile riflettere con maggiore consapevolezza sulla circostanza per cui, rispetto ai precedenti e alla loro raccolta, si possono rilevare due posture, due atteggiamenti critici, tra loro apparentemente antinomici, ma in realtà uniti da un comune sfondo concettuale.

Da un lato, la dottrina che affronta il tema dei precedenti con maggior passione critica sembra muovere da un confronto immediato e diretto con quella che potremmo chiamare la 'spettralità' del precedente. Il precedente è visibile all'atto della decisione del Presidente, e nella sua visibilità, quasi spettacolare, si esprime l'assolutezza

incontestabile del comando presidenziale. Al contempo, però, il precedente è invisibile, intangibile, imprevedibile, perché prima della decisione presidenziale fa parte di un armamentario di comandi procedurali archiviato e custodito nel segreto dell'ufficio del Presidente, un armamentario dal quale è possibile estrarre, di volta in volta, quello utile ai fini dell'esigenza politica del momento.

Dall'altro lato, si dà il caso di senatori, che non vogliono semplicemente prendere atto delle decisioni assunte dalla Presidenza e che chiedono che il "Massimario dei precedenti" venga distribuito a tutti i senatori; ricordo al riguardo la seduta del Senato del 14 maggio 1998, nella XIII legislatura, con interventi in tal senso dei senatori Calderoli, La Loggia e Vegas. Per questo secondo atteggiamento critico, i precedenti, lungi dall'avere una dimensione spettrale, sono interamente presi nella dimensione codicistica di una sorta di assolutismo giuridico che combina segretezza e codificazione. C'è un codice di precedenti, una sorta di codice della strada parlamentare, che è un elenco di prescrizioni, ossia che indica la scelta procedurale da compiere in presenza di ciascuna situazione concreta. Questo codice va strappato alla segretezza che lo circonda per permettere a ciascun parlamentare di verificare che effettivamente a ciascuna situazione si applichi la relativa prescrizione.

Qui, in questo iato tra spettralità e codicistica, credo si apra la necessità di una profonda problematizzazione del tema: se il precedente può apparire ad alcuni spettrale e ad altri codificabile, è perché esso non è semplicemente una prescrizione e non è neppure semplicemente un comando del passato archiviato per poi essere riproposto come comando nel presente.

2. Ermeneutica del precedente e cultura del parlamentarismo

La struttura ontologica del precedente è direttamente ed essenzialmente in rapporto con la potenziale inesauribilità delle situazioni che il diritto parlamentare deve regolare. Inesauribilità che a sua volta deriva dal fatto che il diritto parlamentare deve operare costantemente come fattore di integrazione del pluralismo politico, come fattore di organizzazione della convivenza assembleare di una molteplicità sempre cangiante, come fattore di un'inclusione che è sempre da aggiornare nel qui e nell'ora del presente, nelle tensioni e nelle condivisioni politiche del presente.

Ed è la dinamicità del pluralismo politico a rendere potenzialmente inesauribile e sempre imprevedibile la molteplicità delle situazioni che il diritto parlamentare deve regolare. Rispetto al diritto parlamentare risulta, pertanto, ancor più insostenibile l'idea di una dogmatica giuridica perfetta, nella quale ogni giudizio sia solo un puro atto di sussunzione del caso concreto nella regola scritta, scritta sulla carta del regolamento o su quella dell'archivio.

I precedenti sono il varco ed il medium attraverso il quale l'inesauribilità e l'imprevedibilità delle situazioni concrete viene catturata e razionalizzata dal diritto parlamentare e, poiché si tratta di inesauribilità, i precedenti non possono essere mere regole codicistiche, come tali redigibili e pubblicizzabili, e neppure comandi procedurali archiviati per essere proiettabili nel futuro e concatenabili nel passato.

Osservatorio sulle fonti

Il precedente non è una prescrizione, non è un comando, e non è neppure una mera situazione di fatto, piuttosto è la traccia, l'iscrizione lasciata su una determinata situazione di fatto dall'applicazione delle norme e dei principi del diritto parlamentare.

Il che significa che, di fronte ad una situazione successivamente determinatasi, analoga o accostabile ad altre situazioni in precedenza verificatesi, il soggetto (chiamato ad applicare il regolamento) che si avvale dei precedenti non decide semplicemente secondo lo schema della riconduzione della situazione concreta al corrispondente comando, ma opera ermeneuticamente ricostruendo concettualmente gli elementi della situazione concreta, percorrendo le tracce dei precedenti e riferendosi al sistema dei principi e degli istituti del diritto parlamentare per dare alla stessa situazione concreta la disciplina di cui necessita.

Il precedente non è una mera prescrizione non scritta, un non codificato dato normativo a un tempo di partenza e di arrivo, bensì il punto in cui il diritto parlamentare cattura l'imprevedibile molteplicità delle situazioni reali attraverso la chiamata ad un'operazione ermeneutica, che ha come poli le specificità del caso concreto e i principi e gli istituti del diritto parlamentare e come medium il precedente stesso.

Qui si rende anche evidente il rischio di grave semplificazione insito nelle ricostruzioni che relegano il precedente nella sfera del volontarismo e dell'occasionalismo decisionista presidenziale e richiamano alla memoria l'ironica proposta di modifica del Regolamento presentata il 28 novembre 1996, nella XIII legislatura, dal senatore Speroni, che (in omaggio, forse inconsapevole, ad una concezione imperativista del precedente) introduceva un articolo finale recante la seguente previsione: "In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, al fine di assicurare il buon funzionamento dell'istituzione, il Presidente prende tutte le decisioni che ritiene opportune, anche in contrasto con le disposizioni regolamentari".

Che il precedente non possa essere - senza rinnegare la sua funzione essenziale di medium tra diritto parlamentare e pluralismo politico - semplicemente un 'una volta per tutte', che pone una prescrizione una volta per sempre, non significa certo che esso sia un elemento di arbitrarietà e di occasionalismo decisionista.

Ad impedire ciò sta il necessario orientamento del precedente ai principi del diritto parlamentare, a cominciare ovviamente da quelli costituzionali. Proprio perché traccia, iscrizione, il precedente non è mai inaugurale, non è mai origine, piuttosto ha altrove la propria origine, e questo altrove sono i principi e gli istituti del diritto parlamentare, a cominciare da quelli derivanti dalla Costituzione.

Lo spazio dei precedenti non è mai semplice spazio libero, in tutto o in parte, dal regolamento. Esso è sempre spazio delle tracce lasciate dall'applicazione del regolamento e delle norme e dei principi del diritto parlamentare. Questo spazio viene percorso dal Presidente di Assemblea o di Commissione al passo di un'ermeneutica che non perde mai contatto né con i principi, le norme e gli istituti del diritto parlamentare, né con la concretezza e la specificità della situazione in relazione alla quale occorre applicare quei principi, norme e istituti.

Il precedente, come esito di un'operazione ermeneutica, è sempre a venire e avviene non come caso storico di un comando volontarista, ma come opzione procedurale di

razionalizzazione del confronto politico all'interno della costellazione dei principi, delle norme e degli istituti del diritto parlamentare, a cominciare da quelli risultanti dalla Costituzione.

Il tema dei precedenti è essenzialmente un tema di interpretazione e di cultura costituzionale del parlamentarismo: la traccia, l'iscrizione che il precedente è, non esce mai dalla storia per entrare in un archivio o in un codice e l'interprete che la mette a memoria e la segue è, anche lui, sempre, dentro la storia, dentro la cultura costituzionale del suo tempo, dentro il parlamentarismo del suo tempo.

Le stesse modalità dell'attività di raccolta dei precedenti svolta dagli uffici competenti delle amministrazioni parlamentari evidenziano come in realtà il precedente non sia una prescrizione che si archivia e si registra per ripeterne nel tempo l'applicazione, secondo una logica automatica di sussunzione del caso nella *dictio* prescrittiva. Al contrario, il precedente è raccolto e messo a memoria per essere oggetto di un'attività che è essenzialmente ermeneutica.

E allora, se ci riferiamo a vicende come quelle del ricorso a maxiemendamenti con voto di fiducia e a percorsi particolarmente contingentati ed accelerati di esame di disegni di legge, sui quali si è soffermata maggiormente l'analisi critica della dottrina, occorre chiedersi non tanto quale tirannico precedente abbia potuto legittimare quel ricorso e quei percorsi, quanto quale costellazione di principi ed istituti del diritto parlamentare e quale cultura della Costituzione e del parlamentarismo abbiano potuto legittimarlo.

3. Parlamentarismo del just in time e iperaccelerazione del tempo all'epoca del capitalismo finanziario globale

Se usciamo dal contesto concettuale della 'tirannia del precedente', della 'ricerca del peggior precedente', della 'piramide rovesciata'², per entrare in quello del precedente come oggetto e risultato di un'operazione ermeneutica che comprende una dimensione che è essenzialmente di cultura della Costituzione, ci rendiamo conto che quel ricorso e quei percorsi non solo non sono pensabili al di fuori delle novità di diritto parlamentare intervenute negli ultimi decenni, ma soprattutto costituiscono il punto di massima visibilità di un immaginario costituzionale, che a partire da un certo momento storico, specie a partire dall'inizio degli anni Novanta (e in corrispondenza di precisi ed epocali mutamenti economici e sociali), ha legittimato una profonda riconfigurazione (realizzata anche attraverso importanti, e largamente condivise, modifiche dei regolamenti parlamentari, a cominciare da quelle relative al contingentamento dei tempi) della posizione e del ruolo delle Assemblee parlamentari, senza che al riguardo sia possibile distinguere tra maggioranze del momento.

² Si vedano le riflessioni rispettivamente di D. PICCIONE, *Metodi interpretativi per il parlamentarismo (Per una prospettiva di evoluzione del metodo di studio nel diritto parlamentare)*, in *Giur. cost.*, 2007, p. 533 ss.; N. LUPO, *Sull'iter parlamentare del "lodo Alfano": una legge approvata in gran fretta sulla base dei "peggiori" precedenti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; C. BERGONZINI, *La piramide rovesciata: la gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare*, in *Quad. cost.*, 2008, p. 741 ss.

Osservatorio sulle fonti

Nell'opinione pubblica e nella cultura istituzionale il modello del Parlamento che discute per organizzare la molteplicità è risultato schiacciato sul figurino negativo del consociativismo partitocratico ed è stato collegato ad una non democratica sovranità degli eletti. Parallelamente l'invocazione della sovranità degli elettori ha legittimato, presso i cittadini e i loro rappresentanti, il modello del Parlamento che lavora per produrre semplicità e per contenere l'eccedenza irraggiungibile della moltitudine. Questo Parlamento deve poter lavorare, secondo i tempi e i parametri della prestazione produttiva, per esaudire le richieste di intervento *just in time* avanzate da chi ha ricevuto dagli elettori il mandato a governare in una democrazia che si vuole decidente per essere all'altezza del tempo postfordista della globalizzazione e della finanziarizzazione dell'economia.

Va sottolineato, peraltro, che il modello postfordista del Parlamento che 'deve lavorare in tempo' è ben diverso dal modello weberiano del 'Parlamento che lavora'. Tra i due vi è una differenza non solo quantitativa, ma qualitativa, non diversamente dal carattere qualitativo della differenza che intercorre tra il capitalismo finanziario *à la* Hilferding e il capitalismo finanziario della globalizzazione e della digitalizzazione. Il Parlamento di Weber, attraverso la trattativa e il confronto tra i partiti, lavora ad organizzare il pluralismo intorno al 'meglio relativo' partendo dalla necessità di rappresentare il pluralismo stesso³, mentre il Parlamento del postfordismo lavora per semplificare il pluralismo partendo dall'impossibilità per il Parlamento stesso di rappresentare la polverizzazione individualistica di una società che appare ormai una successione di storie singolari⁴.

Il 'Parlamento che lavora' di Weber è espressione di un equilibrio tra la forma Stato (lo Stato-fabbrica weberiano) e il modo di produzione capitalistico; un equilibrio che si ritrova nell' 'affinità sociologica' che per Weber esiste tra l'impresa privata e il potere statale⁵ e che segna anche altri versanti del dibattito dell'epoca sul parlamentarismo, basti pensare a come Rathenau e Naumann collegano rappresentanza politica e sviluppo tecnico⁶. L'odierno 'Parlamento che deve lavorare in tempo', invece, è espressione di un contesto storico che vede la rappresentanza politica, e con essa tutto il compromesso costituzionale fordista, spiazzati dai processi di finanziarizzazione del capitalismo e dal formarsi di nuovi assemblaggi di potere in funzione di logiche e razionalità che trascendono gli Stati⁷.

³ M. WEBER, *Diritto elettorale e democrazia in Germania*, in *Scritti politici*, Donzelli, Roma, 1998, p. 43 ss.

⁴ Cfr. P. RIDOLA, *Le istituzioni parlamentari nella revisione costituzionale francese del 2008: réinventer le Parlement?*, in www.arsae.it.

⁵ M. WEBER, *Economia e società*, Comunità, Milano, 1961, II, p. 258-259.

⁶ Sul punto R. RACINARO, *Introduzione*, in W. RATHENAU, *Lo stato nuovo e altri saggi*, Liguori, Napoli, 1983, p. LXI e LXIII.

⁷ Si vedano al riguardo le fondamentali considerazioni di S. CHIGNOLA - S. MEZZADRA, *Fuori dalla pura politica. Laboratori globali della soggettività*, in *Fil. pol.*, 2012, p. 65 ss., nonché S. SASSEN, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Mondadori, Milano, 2008, spec. p. 214 ss.

Osservatorio sulle fonti

I casi di ricorso a maxiemendamenti e a percorsi particolarmente contingentati ed accelerati di esame di disegni di legge appaiono come momenti di una più generale messa a valore del Parlamento come messa a lavoro del Parlamento secondo le modalità del *just in time*. E riesce davvero difficile vedere in questo il risultato di una tirannia del precedente o di un' imposizione della forza politica dei numeri contro la lettera dei regolamenti. Sembra trattarsi piuttosto del punto di arrivo di una trasformazione culturale più complessiva, che è al di là dei meri interessi di parte di questo o quello schieramento politico, delle vicende politiche di questa o quella fase contingente, e che investe l'intera discussione pubblica.

Una trasformazione culturale che non è il prodotto né del sonno né dell'astuzia della ragione, ma che ha a che vedere con quella trasformazione epocale che è stata la fine della modernità fordista, delle sue città, del suo lavoro, del suo tempo sociale ed individuale, delle sue identità personali e collettive, della sua rappresentanza politica. Sia il diritto parlamentare scritto che quello non scritto hanno registrato questa trasformazione. E' l'intera dimensione culturale del diritto parlamentare che è mutata e il giurista deve confrontarsi con questa circostanza. Ovviamente confrontarsi non significa accettare supinamente, ma avere una consapevolezza critica di quello che accade e delle cause che sono all'origine di quello che accade, proprio per non doverlo subire passivamente.

Del resto, come avrebbe potuto il lavoro del Parlamento restare indenne dalle grandi trasformazioni che hanno interessato non solo il tempo del lavoro⁸, ma l'intero tempo sociale e individuale? L'iperaccelerazione postfordista del tempo sociale e individuale, resa possibile dall'istantaneità dei dispositivi di comunicazione, ritraccia e riduce l'orizzonte temporale, ossia la parte del tempo a venire alla quale ciascun soggetto fa riferimento, integrandola nel presente, per preparare e compiere un'azione⁹. La parte di futuro attualizzata nel presente si contrae, l'orizzonte dell'azione tende a schiacciarsi sul 'tempo reale' e lo stesso presente si contrae nel virtuale, perdendo la dimensione di spazio dell'elaborazione riflessiva dell'azione¹⁰.

L'intersezione tra la globalizzazione neoliberista e la digitalizzazione trasforma il tempo virtuale della rete nel nuovo tempo di riferimento sociale e la simultaneità delle nuove tecnologie comunicative si pone come ideale normativo¹¹. Per i mercati finanziari, i grandi protagonisti dell'economia globale, il lungo termine - per usare le parole di George Soros - sono i prossimi dieci minuti e se questa iperaccelerazione del tempo del capitale non può che comunicarsi alle pratiche sociali come potrebbero restarne immuni le pratiche istituzionali¹², a cominciare da quelle parlamentari?

⁸ Si veda P. VENDRAMIN, *Temps, rythmes de travail et conciliation des temps sociaux*, Fondation Travail – Université ASBL, Namur, 2007.

⁹ A. BIHR, *Capitalisme et rapport au temps. Essai sur la chronophobie du capital*, in *Interrogations?*, 1/2005, p. 110 ss.

¹⁰ Si veda sul punto C. GALLI, *Spazio e politica nell'età globale*, in *Fil. pol.*, 2000, p. 357 ss.

¹¹ Così C. LECCARDI, *Sociologie del tempo*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 26-27.

¹² H. ROSA, W. E. SCHEUERMANN, *Introduction*, in H. ROSA, W. E. SCHEUERMANN (a cura di), *High-Speed Society. Social Acceleration, Power and Modernity*, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2009, p. 1 ss.

Osservatorio sulle fonti

Peraltro, questa riduzione del tempo all'immediato presente, quale 'tempo reale' - spesso inteso addirittura come *deadline* - mette in crisi l'idea di 'durata' come tempo continuo¹³ e riduce fortemente i margini per qualsiasi mediazione. Non solo per quella, interna alla temporalità stessa, tra passato, presente e futuro, ma anche per quella istituzionale del Parlamento, le cui funzioni legislativa e di indirizzo politico hanno una strutturazione temporale irriducibile al 'tempo reale'.

E' lo stesso scarto tra tempo dell'economia e tempo delle istituzioni¹⁴ che tende a annullarsi, così che appaiono lente, sul versante dell'Esecutivo, anche le versioni più recenti del 'legislatore motorizzato' schmittiano¹⁵ e le democrazie, secondo la fortunata immagine di Roberts¹⁶, tendono sempre più a configurarsi come 'nanocrazie', come regni della simultaneità.

In questi regni le istituzioni, le procedure, le pratiche parlamentari, legate alla discussione e a un esercizio 'lento' della cittadinanza politica¹⁷, subiscono particolarmente la pressione dell'iperaccelerazione temporale e rischiano di apparire sempre e comunque sfasate e non funzionali, anche se cercano di sottrarsi a questo destino adeguandosi alla nuova temporalità e provando a lavorare secondo la modalità, direbbe Boutinet¹⁸, non più del calendario, ma dell'agenda elettronica, sincronizzatore di un presente ormai eterno.

E' evidente, difatti, che il tempo necessario per prendere una decisione è divenuto una qualità imprescindibile della decisione medesima¹⁹, tanto più che il mercato si propone come portatore di un regime di verità che aspira a porsi come razionalità specifica della politica e delle sue istituzioni e il capitale finanziario si presenta come rappresentante collettivo dei soggetti della società civile e tende a esercitare quelle funzioni di responsabilizzazione del potere pubblico che un tempo venivano riferite esclusivamente alla cittadinanza politica²⁰.

Nel parlamentarismo del fordismo lo scorrere del tempo ha un significato che trascende l'attualità del momento, perché è lo spazio di una mediazione rappresentativa che si dispiega lungo una linearità cronologica orizzontale, dal passato al presente al futuro, che è fatta anche di tempi morti e di attese e che si realizza secondo una velocità

¹³ C. LECCARDI, *Sociologie del tempo*, cit., p. 55.

¹⁴ Sul quale L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 162.

¹⁵ C. SCHMITT, *La condizione della scienza giuridica europea*, Pellicani, Roma, 1996, p. 57 ss.

¹⁶ R. ROBERTS, *Time Virtuality and the Goddess*, in S. LASH, A. QUICK E R. ROBERTS (a cura di), *Time and Value*, Blackwell, Oxford, 1998, p. 112 ss.

¹⁷ C. LECCARDI, *Accélération du temps, crise du futur, crise de la politique*, in *Temporalités*, 13/2011, in <http://temporalites.revues.org>.

¹⁸ J. - P. BOUTINET, *Vers une société des agendas, une mutation des temporalités*, PUF, Paris, 2004, p. 151 ss.

¹⁹ Cfr. C. DE MICHELI, *1998-2008: la fine della legge?*, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2009.

²⁰ S. CHIGNOLA, *In the Shadow of the State. Governance, governamentalità, governo*, in G. FIASCHI (a cura di), *Governance: oltre lo Stato?*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 117 ss.; L. BAZZICALUPO, *Il soggetto politico: morte e trasfigurazione*, in *Fil. pol.*, 2012, p. 9 ss.; C. MARAZZI, *Il comunismo del capitale. Finanziarizzazione, biopolitiche del lavoro e crisi globale*, Ombre corte, Verona, 2010, p. 58; G. CAMPESI, *Stato, diritto e mercato nella società globale. A proposito della sociologia della globalizzazione di Saskia Sassen*, in *Soc. dir.*, 2010, p. 177 ss.

Osservatorio sulle fonti

che non è data in assoluto, ma che è essa stessa il prodotto della necessità di quella mediazione. Nel parlamentarismo del postfordismo, invece, il tempo non ha altro significato che quello della decisione da assumere nel momento, secondo una velocità imposta in termini assoluti dalla contingenza e che si dispiega secondo una linea cronologica verticale, che sprofonda nell'urgenza eterodeterminata.

Che il parlamentarismo del *just in time* sia un tema di cultura istituzionale, che investe lo stesso futuro delle Assemblee parlamentari, e non il mero prodotto di una volontà politica del momento, legata al carattere conflittuale, muscolare e rusticano del bipolarismo italiano, lo dimostrano le più recenti vicende istituzionali. Penso al fatto che l'attuale Governo, pur sostenuto da entrambi i poli del sistema politico, continui comunque a utilizzare, a fini di accelerazione dell'esame parlamentare, la sequenza decreto-legge/maxiemendamento/voto di fiducia. Penso anche alla circostanza per cui, di fronte alla pendenza dinanzi alle Camere di numerosi disegni di legge di conversione di decreti-legge *omnibus*, che in qualche parte addirittura si sovrappongono e si concatenano occupando ogni spazio della programmazione dei lavori parlamentari, la Corte costituzionale si sia preoccupata di configurare la legge di conversione come una fonte atipica a forza attiva depotenziata, mentre il Capo dello Stato ha badato soprattutto a rimarcare i limiti all'emendabilità del decreto-legge, anche qui proponendo una nuova configurazione dell'oggetto del decreto-legge e, nei fatti, della stessa legge di conversione.

Proprio perché rispetto ai precedenti il dato fondamentale è quello rappresentato dalla cultura costituzionale, credo che il seminario odierno costituisca un'occasione da apprezzare fortemente e da riproporre per tener vivo il dialogo tra burocrazia parlamentare e Università, quale momento di un più ampio dialogo interno alla comunità degli interpreti del diritto parlamentare. Una comunità aperta, ma anche *désœuvrée*²¹, nel senso che non realizza quel diritto come 'opera', archivistica o codicistica, ma si dà, nell'inesauribilità delle concrete situazioni politico-parlamentari, come interpellarsi e ascoltarsi reciproco nel nome della responsabilità verso la Costituzione. Dialogo che probabilmente può servire a sostenere e a rinvigorire il diritto parlamentare della Costituzione ben più dell'invocazione di un qualche intervento esterno di garanzia o della farmacopea di un qualche irrigidimento del diritto parlamentare mediante nuove scritture regolamentari.

Nell'ambito di questo dialogo e in nome di quella responsabilità - anche se ciò potrebbe apparire paradossale all'epoca del tempo reale e dell'istantaneità - credo che possa avere oggi una nuova attualità, e un nuovo senso, una riflessione di Costantino Mortati che risale al lontano 1948: "Vi sono ancora dei semplicisti che pensano di poter restaurare le sorti del Parlamento mediante la riforma dei sistemi elettorali, il ritorno al collegio uninominale, considerato infallibile toccasana, l'eliminazione del prepotere dei partiti, l'accrescimento dei poteri del governo, la migliore disciplina del diritto di scioglimento delle assemblee, e simili. E' però illusorio curare le espressioni esterne di un disordine che affonda le sue radici in uno dei più profondi rivolgimenti ideologici e

²¹ Il rinvio è ovviamente a J. - L. NANCY, *La communauté désœuvrée*, Galilée, Paris, 1986.

Osservatorio sulle fonti

strutturali della storia, e pensare di potere risolvere il problema del parlamento senza considerarlo come aspetto particolare di quello più vasto del nuovo ordine sociale"²².

²² C. MORTATI, *Parlamento e democrazia*, in *Studium*, 11/1948, p. 507 ss., ora in *Raccolta di scritti*, IV, *Problemi di politica costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 3 ss., citazione 10-11.